



Delibera n. 13/2012, Verbale CdA n. 02/12

Oggetto: modifiche al “Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/06 del 13 giugno 2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di astrofisica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1999;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ed, in particolare, l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale il reclutamento del personale dell’INAF è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell’INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 35 che detta i principi generali in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ed, in particolare, l’art. 23, comma 8, che dispone l’applicazione a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dei principi sanciti per l’assunzione, ai diversi livelli e profili, del personale ricercatore e tecnologo del CNR;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 ed, in particolare, l’art. 13, comma 3, che disciplina le modalità di accesso ai profili professionali degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002 – 2005, in particolare l’art.15, comma 4, che detta i requisiti per l’accesso alle procedure di selezione per il livello III del profilo dei ricercatori e dei tecnologi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Z. GFB



- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** il Regolamento del personale dell'INAF in materia di procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato, in particolare le norme di cui agli articoli 6, 7, ed 8;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/05 del 7 dicembre 2005 con cui l'Ente ha recepito formalmente la "Carta Europea dei Ricercatori" ed il relativo "Codice di condotta" elaborato dalla Commissione Europea con Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, impegnandosi a farne propri i principi nell'ambito del generale assetto regolamentare e di competenza;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/06 del 13 giugno 2006, a mezzo della quale era stato approvato il "Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello", in aderenza allo schema di disciplinare ed alla relazione tecnica predisposti dall'Ufficio III - Gestione del Personale dell'INAF;
- RITENUTO** pertanto necessario, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento del Personale dell'INAF, apportare modifiche al "Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello", di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/06 del 13 giugno 2006;


DELIBERA


con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di modificare il "Disciplinare sulle modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico ed amministrativo dal IX al IV livello", di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20/06 del 13 giugno 2006;
- di dare atto che il testo di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante della seguente delibera, sostituisce integralmente il suddetto Disciplinare.

Restano escluse dal disciplinare tutte le possibilità e modalità di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e/o determinato diverse dal pubblico concorso e previste da apposite disposizioni normative, le selezioni limitate a personale già dipendente aventi finalità di progressioni di carriera, nonché i concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono puntualmente regolamentati con disposizioni normative comuni nell'ambito del pubblico impiego.

Roma, li 6 febbraio 2012

Il Segretario


Il Presidente


Allegato n. 1 delibera n. 13/12

**Modalità generali per il reclutamento a tempo indeterminato,
attraverso pubblici concorsi, di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo
tecnico ed amministrativo dal VIII al IV livello.**

**Titolo I
Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare, in attuazione del Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici concorsi, in adesione ai principi generali ed ai requisiti previsti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione degli stessi di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 recepita dall'Istituto Nazionale di Astrofisica con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/05 del 7 dicembre 2005, determina le modalità generali per lo svolgimento delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato di personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico e amministrativo dal VIII al IV livello, individua le prove d'esame e definisce i criteri per la composizione e la formazione delle relative commissioni giudicatrici.
2. Restano in ogni caso salve, in quanto escluse dal presente disciplinare, tutte le possibilità e modalità di assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato e/o determinato diverse dal pubblico concorso e previste da apposite disposizioni normative, le selezioni limitate a personale già dipendente aventi finalità di progressioni di carriera, nonché i concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono puntualmente regolamentati con disposizioni normative comuni nell'ambito del pubblico impiego.

**Art. 2
Bandi di concorso**

1. I bandi di concorso per il reclutamento del personale con profilo di ricercatore e tecnologo e con profilo tecnico e amministrativo dal VIII al IV livello sono indetti a livello nazionale, ai sensi del Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
2. I bandi di concorso devono indicare espressamente:
 - la sede e la struttura di destinazione delle unità di personale da reclutare;
 - l'eventuale decentramento, presso strutture INAF diverse dall'Amministrazione Centrale, dello svolgimento della procedura concorsuale.
3. I bandi di concorso possono prevedere, ad esclusiva tutela dell'INAF, l'obbligo per i vincitori a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. A tale obbligo può comunque derogarsi, anche in corso di rapporto di lavoro, quando vi sia un motivato interesse dell'Ente al mutamento della sede di lavoro del dipendente.

4. Qualora lo stesso bando di concorso preveda posti per più sedi di lavoro, la scelta della sede spetta ai vincitori del concorso, rispettando l'ordine della graduatoria di merito.
5. Il bando specifica eventuali soglie di idoneità e la conseguente formazione di una graduatoria degli idonei, con correlata possibilità di utilizzo successivo della stessa ai fini consentiti dalla vigente normativa.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle procedure

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono inoltrate alla Direzione Generale dell'INAF - Ufficio III - Gestione giuridico economica delle risorse umane e relazioni sindacali, che provvede alla verifica dei requisiti di ammissione ed alle eventuali esclusioni. Nel caso di decentramento dello svolgimento della procedura concorsuale presso altra struttura INAF, le domande possono essere inoltrate a detta struttura.
2. I lavori delle Commissioni giudicatrici e le prove d'esame, anche quando non vi sia un decentramento della procedura, possono essere svolti a livello regionale qualora:
 - la sede di destinazione sia una delle Strutture di ricerca dell'Ente;
 - sia prevista una notevole partecipazione di candidati;
 - risulti necessario e/o opportuno per ragioni di carattere tecnicoamministrativo ovvero di economicità ed efficienza.

Art. 4

Requisiti di ammissione

In materia di requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi si applica la vigente disciplina di cui all'art. 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto espressamente previsto insieme ai requisiti di ammissione ai concorsi per il reclutamento di personale con profilo di ricercatore e tecnologo previsti nel Titolo II, artt. 7, 8 e 9 del presente disciplinare.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

1. Fatta salva la disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 12, comma 2 ed all'art. 16, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera e), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le Commissioni esaminatrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso e non possono fare parte delle medesime coloro che siano componenti dell'organo di governo dell'INAF o che ricoprano cariche politiche oppure che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera.
4. Nell'ambito del provvedimento di nomina delle Commissioni esaminatrici si provvede anche a nominare il segretario, la cui individuazione spetta al Direttore Generale, con profilo almeno di collaboratore di amministrazione, che funge anche da responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire la regolarità formale ed il rispetto dei termini relativi ad ogni fase del procedimento stesso.
5. Al termine dei propri lavori le Commissioni esaminatrici formulano le graduatorie di merito o, ove prevista, la graduatoria degli idonei. I vincitori sono individuati utilizzando sequenzialmente la graduatoria per un numero pari a quello dei posti messi a concorso.
6. I concorsi debbono essere conclusi entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento delle Commissioni. In casi straordinari e per comprovate esigenze, il Direttore Generale, sentito il Presidente, può disporre una proroga di tre mesi.

TITOLO II
Personale ricercatore e tecnologo
Art. 6
Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo sono emanati con atto del Direttore Generale per aree scientifiche o settori tecnologici individuati dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dal Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
2. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale ricercatore e tecnologo relative a settori ricompresi nella medesima area scientifica o settore tecnologico possono essere indette con un unico bando di concorso.
3. I bandi di concorso di cui al presente titolo specificano la tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste per i posti da ricoprire.
4. Nei bandi di concorso sono indicati i titoli scientifici e tecnologici valutabili, ivi compreso il curriculum dei candidati, il punteggio massimo agli stessi attribuibile, nonché il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici, oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice, che il candidato può produrre.

Art. 7
Requisiti di ammissione per i concorsi al livello iniziale del profilo di ricercatore e tecnologo. Prove d'esame

1. Per l'accesso al III livello di ricercatore e tecnologo occorre essere in possesso del titolo di studio idoneo a consentire l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando di concorso ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca o tecnologica e/o professionale certificata presso Università o qualificati Enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, ivi compresa l'attività di assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27/12/1997, n. 449, con valutazione finale dell'attività stessa.

8

2. La partecipazione ai concorsi di ricercatore e tecnologo, anche per i successivi livelli di cui agli artt. 8 e 9 è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. Sono, quindi, ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equivalente a quella di cui al comma 1 dalle competenti Università italiane o dal Ministero dell'Università e Ricerca, ai sensi della vigente normativa in materia. Rimane esclusiva cura del candidato dimostrare, in ogni caso prima della conclusione del concorso, l'equivalenza mediante la produzione dell'atto che la riconosca, pena l'esclusione dal concorso stesso. Il candidato che abbia almeno prodotto istanza per il riconoscimento dell'equivalenza prima della domanda di ammissione al concorso, è comunque ammesso con riserva al concorso stesso.
3. Per i concorsi di cui al comma 1 il bando prevede, oltreché un punteggio per la valutazione dei titoli scientifici o tecnologici, lo svolgimento di due prove: una prova scritta a carattere teorico e/o tecnico-applicativo ed una prova orale consistente in un colloquio, nell'ambito del quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.

Art. 8

Requisiti di ammissione per i concorsi a Primo ricercatore - II livello e Dirigente di ricerca - I livello. Prove d'esame

1. Per l'accesso al profilo di Primo ricercatore - II livello - occorre essere in possesso del titolo di studio come configurato nel precedente art. 7, comma 1; valgono anche le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2.
2. Il concorso per il reclutamento di personale con il profilo di Primo ricercatore - II livello - avviene sulla base della valutazione dei titoli scientifici, integrata da un colloquio nell'ambito del quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
3. La valutazione dei titoli scientifici ed il colloquio devono essere essenzialmente mirati ad evidenziare e graduare le capacità dei candidati, comprovate da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore di ricerca INAF interessato dal concorso.
4. Il concorso per il reclutamento del personale con il profilo di Dirigente di Ricerca - I livello - avviene unicamente sulla base della valutazione dei titoli scientifici. Le Commissioni esaminatrici formano la graduatoria di merito secondo il punteggio ottenuto da ciascun candidato nella predetta valutazione. Anche in questo caso valgono le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, fatta eccezione per quel che concerne il titolo di studio, che non è requisito necessario per la partecipazione al concorso.
5. La valutazione dei titoli scientifici deve essere essenzialmente mirata ad evidenziare e graduare le capacità dei candidati, comprovate da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale, nei settori di ricerca dell'INAF interessati dal concorso.

Art. 9

Requisiti di ammissione per i concorsi a Primo tecnologo - II livello e Dirigente tecnologo - I livello. Prove d'esame

1. Per l'accesso al profilo di Primo tecnologo - II livello - occorre essere in possesso del titolo di studio come identificato nell'art. 7, comma 1; valgono anche le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2. Occorre possedere inoltre almeno 8 anni di specifica esperienza professionale documentata nel settore tecnologico di riferimento del concorso. Può essere richiesta l'iscrizione all'albo professionale interessato dall'attività da svolgere.
2. Per l'accesso al profilo di Dirigente tecnologo - I livello - valgono le disposizioni di cui al precedente comma, fatta eccezione per l'esperienza professionale documentata nel settore tecnologico di riferimento del concorso che deve essere di 12 anni.
3. Il concorso per il reclutamento di personale con il profilo di Primo tecnologo - II livello - avviene sulla base della valutazione dei titoli tecnico-scientifici e/o professionali, integrata da un colloquio nell'ambito del quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
4. Il concorso per il reclutamento di personale con il profilo di Dirigente tecnologo - I livello - avviene sulla base della valutazione dei titoli tecnico-scientifici e/o professionali, integrata da un colloquio nell'ambito del quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso.
5. La valutazione dei titoli tecnico-scientifici e/o professionali ed il colloquio, previsti dal presente articolo, devono essere essenzialmente mirati ad evidenziare e graduare, nell'ambito del settore tecnologico interessato dal concorso, la capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali complesse, nonché le capacità di coordinamento di servizi e strutture tecnico-scientifiche di rilevante interesse e dimensione per le quali sia richiesto l'espletamento di attività professionali.

Art. 10

Commissioni esaminatrici - Composizione e nomina

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al Titolo II del presente disciplinare sono composte di norma da tre membri, compreso il Presidente.
2. Qualora i posti messi a concorso prevedano settori scientifici o tecnologici diversi, ancorché ricompresi nella medesima area scientifica o settore tecnologico, con competenze diversificate da valutare oppure quando il numero dei candidati sia oggettivamente rilevante, la Commissione esaminatrice è composta da cinque membri, compreso il Presidente.
3. La nomina dei componenti della Commissione esaminatrice e del Presidente della Commissione è disposta con atto del Direttore Generale su proposta del Presidente.
4. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi ovvero da astronomi ordinari dell'INAF, ovvero ancora da professori universitari ordinari. I Presidenti delle Commissioni esaminatrici devono comunque essere muniti di comprovata esperienza internazionale.



5. Almeno un terzo dei componenti, oppure due quinti (qualora la Commissione sia composta da cinque membri), delle Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo è scelto tra il personale appartenente al profilo dei ricercatori e tecnologi e tra gli astronomi ordinari ed associati dell'INAF. I restanti membri possono essere esterni all'Ente, scelti tra il personale di ricerca o tecnologo di altri enti di ricerca, nonché tra i professori universitari ordinari o tra i professori universitari associati esperti nelle materie oggetto del concorso.
6. I membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei ricercatori – III livello - e dei primi ricercatori – II livello - devono essere di profilo non inferiore a dirigenti di ricerca, primi ricercatori, astronomi ordinari, astronomi associati, professori universitari ordinari o professori universitari associati. I membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti di ricerca – I livello - devono essere di profilo non inferiore a dirigenti di ricerca, astronomi ordinari o professori universitari ordinari. I membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei tecnologi – III livello - e dei primi tecnologi – II livello - devono essere di profilo non inferiore a dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, primi ricercatori, primi tecnologi, astronomi ordinari, astronomi associati, professori universitari ordinari o professori universitari associati. I membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti tecnologi – I livello devono essere di profilo non inferiore a dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, astronomi ordinari o professori universitari ordinari.
7. Nei concorsi di cui al presente articolo almeno un terzo dei componenti, oppure due quinti (qualora la Commissione sia composta da cinque membri), della Commissione esaminatrice, con esclusione del Presidente, è individuato dal Presidente dell'INAF nell'ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Direttore della Struttura di ricerca prevista quale sede di lavoro dal concorso. Quando siano previste più sedi di lavoro ciascun Direttore di Struttura di ricerca propone una terna di nominativi tra cui viene individuato dal Presidente almeno un terzo dei componenti, oppure due quinti (qualora la Commissione sia composta da cinque membri), della Commissione, con esclusione del Presidente.
8. I restanti componenti delle Commissioni esaminatrici (oltre a quelli individuati con le modalità definite al comma 7 del presente articolo), ed in ogni caso i Presidenti delle stesse, sono invece individuati dal Presidente sentito il Direttore Scientifico.
9. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici, né presiederle, i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF previste quali sedi di lavoro dal concorso.

TITOLO III

Personale con profilo tecnico e amministrativo dal VIII al IV livello

Art. 11

Modalità di accesso

1. L'accesso ai profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione e collaboratore tecnico enti di ricerca avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'accesso al profilo di operatore di amministrazione avviene tramite selezione per accertamento idoneità degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia. L'accesso al profilo di operatore tecnico può avvenire tramite selezione per accertamento idoneità



degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero, qualora si debba procedere al reclutamento di personale con particolari qualificazioni professionali e/o conoscenze, per concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 12

Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo dal VIII al IV livello sono emanati con atto del Direttore Generale, nel quadro del piano di fabbisogno di personale determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di programmazione annuale e triennale ed approvato dalle competenti autorità vigilanti.
2. I bandi di concorso di cui al presente titolo prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera e stabiliscono il livello di conoscenza richiesto in relazione alle professionalità da reclutarsi.
3. Nei bandi di concorso sono indicati i titoli di studio, diversi da quelli previsti quali requisiti per l'accesso, i titoli professionali e/o di servizio valutabili da parte della Commissione esaminatrice ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile.

Art. 13

Requisiti di ammissione

1. Per l'accesso al profilo di funzionario di amministrazione occorre essere in possesso della laurea triennale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 attinente alla professionalità richiesta dal bando di concorso. Qualora si intenda procedere al reclutamento di personale con specifiche professionalità e conoscenze, da assegnare a particolari settori e/o funzioni, si può prevedere per l'accesso al predetto profilo il requisito del possesso della laurea specialistica o magistrale.
2. Per l'accesso al profilo di collaboratore di amministrazione occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. Per l'accesso al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed eventuali specializzazioni attinenti alla professionalità richiesta.
4. Per l'accesso al profilo di operatore tecnico occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e specifica qualificazione professionale e/o specializzazione attinente alla professionalità richiesta.
6. Per l'accesso al profilo di operatore di amministrazione occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

8

Art. 14
Prove d'esame

1. Oltre alla valutazione dei titoli eventualmente previsti dal bando, le prove di esame consistono in quelle identificate nei commi successivi.
2. Le prove d'esame relative alle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di funzionario di amministrazione consistono in due prove scritte, una delle quali può essere articolata in una serie di quesiti a risposta sintetica oppure avere contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. Le prove d'esame relative alle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di collaboratore di amministrazione consistono in almeno una prova scritta, che può essere articolata in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o può avere contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
4. Le prove d'esame relative alle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca consistono in almeno una prova scritta, che deve essere articolata in una serie di quesiti a risposta sintetica ed avere contenuto teorico – pratico, ed in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, nonché delle applicazioni informatiche previste dal medesimo bando in relazione alla professionalità richiesta.
5. Le prove d'esame relative alle procedure concorsuali per l'accesso al profilo di operatore tecnico consistono in una prova a contenuto teorico-pratico che deve essere articolata in una serie di test a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica attitudinale, integrate da un colloquio, nel quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera tra quelle previste dal bando e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. Per il profilo di operatore di amministrazione la selezione consiste in una prova pratica integrata da un colloquio nel quale si procede anche all'accertamento della conoscenza di base di una lingua straniera e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. Le prove scritte e/o quelle a contenuto teorico-pratico precedono temporalmente la prova orale ed il bando prevede la soglia del punteggio minimo che i candidati debbono ottenere per ciascuna prova al fine di ottenere l'idoneità: al disotto della citata soglia il candidato viene escluso dal concorso.
7. Qualora il numero delle domande per l'ammissione ai concorsi di cui al presente titolo superi di oltre cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso le prove di esame possono essere precedute da prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie previste dal bando ovvero limitatamente al profilo di operatore tecnico in test di cultura generale o attitudinali. Il punteggio conseguito nell'eventuale prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale complessivo di merito.



Art. 15
Commissioni esaminatrici – Composizione e nomina

1. Fatti salvi i principi generali nonché le vigenti disposizioni in materia, le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente Titolo sono costituite da tre membri e nominate con atto del Direttore Generale, sentito il Presidente.
2. I componenti delle Commissioni esaminatrici devono essere scelti tra il personale dell'INAF appartenente ad un profilo non inferiore a quello di:
 - a) funzionario di amministrazione per i concorsi relativi al reclutamento di funzionari di amministrazione, collaboratori di amministrazione ed operatori di amministrazione;
 - b) tecnologo, ricercatore, primo tecnologo, primo ricercatore, astronomo associato, astronomo ordinario per i concorsi relativi al reclutamento di collaboratori tecnici enti di ricerca ed operatori tecnici.
3. Gli eventuali componenti esterni delle Commissioni esaminatrici sono scelti tra docenti o tra personale di altri enti o amministrazioni con un profilo non inferiore a quelli di cui al comma 2, lettere a) e b). Limitatamente ai concorsi per il personale con profilo tecnico le Commissioni esaminatrici possono essere presiedute da personale di profilo non inferiore a primo ricercatore, primo tecnologo o astronomo associato.

